

CONVENZIONE

fra

la Repubblica e Cantone Ticino
rappresentato dal Dipartimento delle istituzioni
denominato in seguito "Cantone"

e

il Comune di Biasca
rappresentato dal suo Municipio quale Comune polo della Regione VIII
denominato in seguito "Municipio"

concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto di Biasca.

* * *

Richiamati:

- l'art. 7 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol, RL 563.100) per quanto concerne la costituzione della Regione VIII composta dai distretti di Riviera, Blenio e Leventina;
- l'art. 7 cpv. 5 della LCPol per quanto riguarda la possibilità di costituire dei Corpi misti;
- l'art. 7 cpv. 6 della LCPol che costituisce la base legale per la stipulazione della presente Convenzione;
- l'allegato 1 del Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol, RL 563.200) riguardante l'elenco dei Comuni facenti parte della Regione VIII;
- la Convenzione del 21 giugno 2021 tra il Cantone e il Comune polo di Biasca concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto di Biasca,
- la risoluzione governativa n. 3495 del 12 luglio 2023 con la quale il progetto pilota gestione della sicurezza delle Tre Valli è stato prolungato,

si conviene quanto segue:**1. Posto misto**

- a) Allo scopo di garantire – con modalità operative dinamiche, moderne, efficienti ed efficaci – sicurezza e ordine pubblico sul piano regionale nello spirito del concetto di Polizia di prossimità, è costituito a far tempo dal 2000, nella Regione VIII di cui all'art. 7 LCPol e allegato 1 RLCPol, un Posto di Polizia misto con sede a Biasca, Comune polo. Esso costituisce il Posto di gendarmeria per la Regione VIII.
- b) Sono mantenuti: un posto secondario di polizia a Faido, in quanto costituisce un importante punto di riferimento nella Regione VIII, come pure uno sportello di Polizia nella Valle di Blenio, ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.
- c) È istituito un progetto pilota denominato "Polizia 3V" della durata di due anni a partire dal 1° gennaio 2022. Esso prevede l'attribuzione di tutti gli agenti di polizia operanti presso il Posto misto alla Polizia cantonale, che ne dispone nei termini definiti dalla presente Convenzione.
- d) Al posto misto sono subordinati pure gli assistenti di polizia che prestano servizio nella Regione a favore dei Comuni. I rapporti tra il Posto misto e gli assistenti di polizia assunti dal Comune di Biasca a favore della Regione sono definiti dal Consiglio di Stato.

2. Competenze

- a) Il Posto di polizia misto svolge tramite gli agenti di Polizia cantonale e comunale sia compiti di prossimità di competenza comunale (art. 107 LOC), sia compiti attribuiti alla Polizia cantonale. Con la sottoscrizione della presente Convenzione gli agenti comunali, che hanno seguito la formazione di base della Polizia cantonale e negli anni hanno frequentato i relativi corsi di aggiornamento, possono operare anche nei campi di competenza della Polizia cantonale. Gli altri agenti comunali saranno impegnati prevalentemente per attività di polizia locale e di prossimità e possono operare in campo penale e di polizia giudiziaria unicamente sotto la vigilanza e il controllo della Polizia cantonale. Gli assistenti di polizia svolgono esclusivamente compiti minori di prossimità, come da allegato alla presente convenzione.
- b) Il Posto di polizia misto sottostà al coordinamento operativo della Polizia cantonale. Pertanto, il Capoposto del Posto misto di Biasca risponde operativamente solo ai propri superiori.
- c) Il Capoposto del Posto misto sente e raccoglie, unitamente al suo Ufficiale di riferimento, le desiderate dei Comuni facenti parte della Regione VIII in merito alle necessità locali. A tale scopo viene istituita una Commissione consultiva intercomunale di polizia per la Regione VIII. Essa si compone di un numero dispari di membri in rappresentanza dei tre Distretti e ritenuto un minimo di 5 e un massimo di 9 membri. Essa è presieduta dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.
- d) La Commissione è la sede privilegiata in cui discutere e perfezionare le esigenze in ambito di sicurezza. Per situazioni particolari, che richiedessero degli interventi urgenti, le richieste possono essere discusse direttamente con il Capoposto.
- e) Gli assistenti di polizia sono assunti dal Municipio di Biasca e vengono coordinati da un quadro del posto misto su indicazione dei Municipi della Regione ai quali vengono di volta in volta assegnati.

3. Dotazione in personale del Posto di Polizia misto

- a) Il Posto di polizia misto della Regione VIII deve essere composto da un numero di agenti comunali tale da rispettare le normative vigenti, segnatamente la LCPol e il RLCPol. Il numero di agenti comunali necessari per la Regione VIII è di 16 agenti.
- b) Tale effettivo può essere raggiunto anche tramite il finanziamento, da parte dei Comuni della Regione, di 9 agenti di polizia e l'assunzione di 7 assistenti di polizia.
- c) La Polizia cantonale garantisce il mantenimento di un effettivo minimo di 22 agenti di polizia, agenti comunali compresi. Essa si impegna inoltre a potenziare negli anni il Posto di Polizia misto della Regione VIII, compatibilmente con l'aumento degli effettivi a livello cantonale.

4. Personale

- a) Durante il periodo del progetto pilota "polizia 3V" gli agenti di polizia comunale e gli assistenti di polizia facenti parte della Regione VIII sottostanno al ROD del Comune di Biasca.
- b) Di principio, l'Autorità di nomina risponde civilmente per i danni causati dai propri agenti di polizia durante l'esecuzione delle proprie mansioni di polizia giusta la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 166.100). La stessa garantisce protezione giuridica e morale ai propri agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alla loro funzione, riservato il regresso in caso di colpa grave.

5. Sedi

- a) Il Cantone mette a disposizione le sedi di Biasca e Faido e lo sportello ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila. L'onere finanziario per la loro gestione è assunto, durante il periodo del progetto "Polizia 3V", dal Cantone.
- b) La sede per gli assistenti di polizia è a carico del Comune di Biasca; i suoi costi rientrano nel calcolo dei costi ai sensi dell'art. 7 lett. a) della presente Convenzione.

6. Altri costi

- a) I costi per il personale, i veicoli e per l'equipaggiamento personale sono assunti dalle rispettive autorità di nomina.
- b) I costi per il materiale di consumo, altro materiale e le attrezzature di corpo, necessari allo svolgimento dell'attività, sono ripartiti fra il Cantone e il Municipio in maniera proporzionale al numero degli agenti in attività alla fine di ogni anno.

7. Partecipazione ai costi da parte dei Comuni della Regione VIII e procedure contravvenzionali

- a) I costi derivanti dal servizio di polizia intercomunale (agenti di polizia e assistenti di polizia), comprensivi in particolare delle spese amministrative, e per la sede logistica e di quelle di cui agli art. 5 e 6 della presente Convenzione, sono ripartite annualmente fra i Comuni della Regione VIII, con un calcolo pro capite sulla base del numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico ticinese). La partecipazione dei Comuni viene stabilita annualmente dal Municipio di Biasca, previa verifica con il Dipartimento delle istituzioni, sulla base del consuntivo del servizio di polizia dell'anno precedente.

- b) Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia cantonale e comunale sono gestite ed incassate dal Cantone. Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia comunale di Biasca sono gestite ed incassate dal Comune. Il Cantone riversa al Comune di Biasca la somma corrispondente, in percentuale, agli agenti comunali finanziati dal Comune. La somma riversata viene ripartita annualmente tra i Comuni della Regione in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti per il servizio di polizia.
- c) Le procedure contravvenzionali emesse dagli assistenti di polizia sono gestite e incassate dal Municipio di Biasca. Il Comune di Biasca non riversa alcuna indennità ai singoli Comuni per le contravvenzioni inflitte sul loro territorio. La somma incassata a seguito delle contravvenzioni emesse dagli assistenti viene ripartita annualmente tra i Comuni convenzionati della Regione in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti dai rispettivi comuni per il servizio di polizia prestato dagli assistenti.
- d) Rimane riservato il riversamento previsto dall'art. 9 RLACS (RL 760.110).

8. Entrata in vigore, durata e modifiche successive

- a) La presente Convenzione, che riprende integralmente il contenuto della Convenzione del 21 giugno 2021, entra in vigore il 1. gennaio 2025, riservata l'approvazione del Consiglio comunale di Biasca e la sua crescita in giudicato.
- b) Con il consenso delle parti firmatarie, la presente Convenzione può essere modificata in ogni tempo.
- c) Essa decade automaticamente alla finalizzazione o all'abbandono del progetto pilota denominato "Polizia 3V".

Bellinzona,

PER IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Il Consigliere di Stato

Norman Gobbi

Il Comandante della
Polizia cantonale

Matteo Cocchi

Biasca,

PER IL MUNICIPIO DI BIASCA

Il Sindaco

Il Segretario

Loris Galbusera

Curzio Andreoli

(Approvazione del Consiglio Comunale del)

Allegato:

- Compiti PP degli assistenti di polizia (7 unità).

Allegato alla Convenzione concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto di Biasca

Compiti degli Assistenti di polizia (art 2 lett. a) della Convenzione)

Prestazioni amministrative

- Uso suolo pubblico, manifestazioni sportive, esercizi pubblici
- Lotteria e gioco d'azzardo, ordinanze municipali diverse, oggetti / documenti smarriti, animali pericolosi, campeggi

Controllo e constatazione

- Circolazione stradale: veicoli leggeri, veicoli fermi
- Circolazione stradale: veicoli in movimento in zone pedonali e d'incontro
- Autorizzazioni: suolo pubblico, attività economiche, esercizi pubblici
- Controllo abitanti: residenza cittadini svizzeri

Ordine e sicurezza pubblica

- Regolazione del traffico e servizio d'ordine in generale in occasione di manifestazioni

Esecuzione

- Autorità giudiziarie: intimazione atti
- Autorità amministrative: sequestro targhe, consegna atti